



COMMISSIONE DI STUDIO “TERZO SETTORE”

Circolare del 24 Marzo 2020

**Decreto “Cura Italia”:
novità per il Terzo Settore**

D.L. 18/2020 del 17/03/2020

G.U. n. 70 del 17/03/2020

Componenti e redattori del documento

Domenico MUCCI (Presidente della Commissione)

Giorgio Gentili (Delegato del Consiglio dell'Ordine)

Fabio ROCCI

Stefano QUARCHIONI

Samuela MOSCA

Alberto CAVALLARO

Stefania MORRESI

Antonella FERMANI

Alfredo BENEDETTI

COMMISSIONE "TERZO SETTORE"

Il D.L.18/2020 pubblicato in G.U. il giorno 17/03/2020 contiene, tra le numerose altre misure, alcuni articoli che interessano direttamente il mondo del Terzo Settore.

Riportiamo brevemente i principali

Adeguamento Statuti: nuovo slittamento al 31 ottobre 2020 (art. 35)

Ulteriore proroga della scadenza per l'adeguamento degli statuti alla nuova normativa del terzo settore per organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus iscritte nei rispettivi registri. La nuova scadenza viene ora fissata al 31 ottobre 2020 (in luogo del 30/06/2020). Tale termine vale per gli enti costituiti prima del 3 agosto 2017 che possono introdurre le modifiche utilizzando la procedura semplificata (assemblea ordinaria). Gli statuti degli enti costituiti dopo il 3 agosto 2017 devono essere conformi alle disposizioni previste dal codice del terzo settore, ad esclusione di quelle che dipendono dall'operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore).

La proroga al 31 ottobre è stata estesa anche per l'adeguamento degli statuti delle imprese sociali costituite prima del 20 luglio 2017 che potranno procedere alla modifica con assemblea ordinaria.

Approvazione dei bilanci 2019: rinvio al 31 ottobre 2020 (art. 35)

Odv, Aps e Onlus iscritte nei rispettivi registri avranno tempo fino al 31 ottobre 2020 per approvare il proprio bilancio 2019. Qualora tali Enti, infatti, fossero chiamati, per legge o per statuto, ad approvare il proprio bilancio di esercizio entro il periodo che va dal 1° febbraio 2020 al 31 luglio 2020 (il periodo di durata dello stato di emergenza dichiarato dal Governo) possono derogare a tali disposizioni posticipando, automaticamente per legge, l'approvazione del bilancio fino al 31 ottobre 2020.

Non è previsto nulla di specifico per tutti gli altri enti non profit che ad oggi non sono in possesso delle qualifiche di Odv, Aps o Onlus. Va comunque ricordato che il DPCM 8 marzo 2020 ha sospeso, almeno fino al 3 aprile 2020, tutte le manifestazioni e gli eventi, svolte in ogni luogo pubblico e privato, oltre che ogni attività convegnistica e congressuale: ciò significa che gli enti non profit diversi da Odv, Aps ed Onlus sono comunque pienamente legittimati a rinviare le assemblee.

Sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza: incentivi per le donazioni (art. 66)

Sono previste misure di vantaggio per le persone fisiche e gli enti che effettuino nel corso del 2020 erogazioni liberali in denaro o in natura a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni riconosciute (dotate di personalità giuridica).

Nello specifico è prevista:

- ⑩ per le persone fisiche e gli enti non commerciali una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per una donazione massima non superiore a 30.000 euro;
- ⑩ per i soggetti titolari di reddito d'impresa l'intera deducibilità della donazione effettuata dal reddito d'impresa ai fini IRPEF o IRES e dalla base imponibile IRAP nell'esercizio dell'erogazione.

Per usufruire di tali agevolazioni l'erogazione liberale dovrà essere effettuata tramite strumenti di pagamento tracciabili.

Adempimenti tributari diversi dai versamenti: proroga dei termini (art. 62)

Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale con scadenza nel periodo compreso fra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 possono essere sospesi e potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

In questo periodo per gli enti non profit (ed in particolare per gli enti associativi) scade il modello EAS, che deve essere presentato in forma telematica entro il 31 marzo 2020 dagli enti associativi (diversi dalle Odv e dalle Onlus) nei confronti dei quali siano intervenute durante il 2019 delle variazioni rilevanti dei dati comunicati nei precedenti modelli.

Tale modello, ad oggi, si presume che potrebbe essere ricompreso fra gli "adempimenti tributari" previsti dal Decreto, e quindi la presentazione telematica dello stesso essere prorogata al 30 giugno 2020.

Nessuna proroga (ulteriore) per la presentazione della Certificazione Unica (C.U.), il cui termine rimane il 31 marzo 2020.

Versamenti fiscali: proroghe dei termini (art. 61)

Sono sospesi i termini per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, oltre che quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

La disposizione si applica a diversi soggetti: Odv, Aps ed Onlus iscritte nei rispettivi registri, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche.

La sospensione si applica comunque in generale anche ad altri ambiti legati al mondo non profit, ed in particolare ai soggetti:

- ⑩ che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- ⑩ che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

⑩ che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia;

⑩ che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili.

Il versamento delle ritenute è sospeso fino al 30 aprile 2020 e potrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, il versamento è sospeso fino al 31 maggio 2020 e potrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Il decreto dispone, inoltre, per i soggetti esercenti attività d'impresa, che abbiano avuto nell'esercizio precedente entrate non superiori a 2 milioni di euro, la sospensione dei versamenti da autoliquidazione in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, e relativi alle ritenute alla fonte (artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/1973), all'imposta sul valore aggiunto, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Lavoratori del terzo settore: misure agevolative (art. 22)

La cassa integrazione in deroga può essere riconosciuta dalle Regioni e Province Autonome a seguito di accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Si applica a qualsiasi datore di lavoro del settore privato, compresi quindi gli enti non profit, di qualsiasi dimensione. I trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga valgono per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.

Disposizioni in materia di centri diurni e semiresidenziali (art. 47 e 48)

Sono sospese su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile 2020 l'attività dei centri semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità.

L'art.47 stabilisce che le aziende sanitarie locali possono, in accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, nel caso in cui la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento del contagio.

L'art.48 del Decreto fornisce disposizioni per garantire i servizi sociali in questo periodo di emergenza, in cui sono sospesi i servizi educativi e scolastici e in cui possono essere sospese anche le attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità.

Sospensione dei canoni di locazione e concessori per il settore sportivo (art. 95)

All'art. 95 il decreto in parola dispone la sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

I versamenti di tali canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o mediante rateizzazione in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020.

Indennità per i collaboratori sportivi (art. 96)

E' prevista un'indennità per i rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23 febbraio 2020 *“presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche”* di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non concorre alla formazione del reddito.

L'indennità è quella prevista per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e corrisponde a 600 euro per il mese di marzo (rif. art. 27 del Decreto *“Cura Italia”*).

L'erogazione di tale indennità è effettuata dalla *“Sport e Salute s.p.a.”* dietro presentazione di apposita domanda, le cui modalità saranno individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto (15 giorni dal 17/03/2020). Con lo stesso decreto del MEF verranno definiti i criteri di gestione del fondo e le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.